

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3032 del 23/05/2025
Oggetto	2^ modifica_ns riesame AIA_CoProB
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3162 del 23/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 12637/2025

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06¹- L.R. n. 09/15² - Azienda Co.Pro.B. Cooperativa Produttori Bieticoli S.C.A. - 2^a Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'impianto IPPC di produzione di zucchero (punto 6.4b dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006) e per le attività secondarie IPPC di produzione di vapore ed energia elettrica (punto 1.1 dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006) e di produzione di calce (punto 3.1 dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006), situato in Comune di Minerbio (BO), Via Mora n. 56.

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che all'Azienda Co.Pro.B. Cooperativa Produttori Bieticoli S.C.A., avente sede legale e impianto in Comune di Minerbio (BO), in Via Mora n. 56, è stato rilasciato il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'installazione IPPC che effettua l'attività di produzione di zucchero (punto 6.4b dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006) e le attività secondarie IPPC di produzione di vapore ed energia elettrica (punto 1.1 dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006) e di produzione di calce (punto 3.1 dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006);

Vista la domanda⁴ presentata in data 31/03/2025 dall'Azienda Co.Pro.B. Cooperativa Produttori Bieticoli S.C.A., ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n° 152/06, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.it>) mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si chiede modifica non sostanziale dell'AIA vigente³ relativamente a:

- incremento della portata autorizzata sul camino di E3 da 10.000 a 20.000 Nm³/h, per esigenze legate alle caratteristiche qualitative della materia prima lavorata;
- riduzione della portata autorizzata sul camino di E2 da 300.000 a 285.000 Nm³/h, per compensare l'aumento dei flussi di massa delle specie inquinanti in uscita da E3;

Nello specifico, la modifica consiste in un incremento del valore di portata autorizzata per l'emissione E3 (da 10.000 a 20.000 Nm³/h) e contestuale riduzione del valore di portata autorizzata per l'emissione E2 (da 300.000 a 285.000 Nm³/h), mantenendo invariate le concentrazioni massime autorizzate per gli inquinanti "Polveri totali", "Ossidi di azoto (espressi come NO₂)" e "Ammoniaca"; ciò al fine di mantenere inalterati i flussi di massa complessivi di tali inquinanti emessi dai due camini. Per far sì che la portata massima dell'emissione E2 non superi il nuovo valore massimo da autorizzare, è previsto l'abbassamento (di un 5% circa) del limite superiore del range di lavoro del ventilatore a valle degli essiccatoi (modifica "software" nel sistema di supervisione e controllo dell'impianto).

Dato atto che:

- in data 19/03/2025 il Gestore ha versato un importo pari a 250 €, relativo alla tariffa istruttoria per la Modifica Non Sostanziale AIA, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2024-260 del 18/01/2024 e successivamente modificata e integrata con DET-AMB-2024-6726 del 02/12/2024;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2025/62339 del 02/04/2025;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

- la scrivente Agenzia, in data 03/04/2025 ha avviato⁶ il procedimento per il rilascio della presente Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Relazione istruttoria di ARPAE – APAM – Servizio Territoriale di Bologna⁷, contenente una valutazione tecnica favorevole degli interventi richiesti dall'azienda;

Considerato che nella relazione tecnica allegata all'istanza, il Gestore ha dimostrato, mediante calcoli, il rispetto di quanto sopra riportato, prevedendo una riduzione dei flussi di massa emissivi per il parametro polveri totali;

Valutato necessario procedere alla Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'Azienda Co.Pro.B. Cooperativa Produttori Bieticoli S.C.A. per l'attività IPPC svolta presso l'installazione in oggetto.

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rievato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica.

Determina

1. **La Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** concessa all'Azienda Co.Pro.B. Cooperativa Produttori Bieticoli S.C.A., per l'esercizio dell'installazione IPPC che effettua l'attività di produzione di zucchero (punto 6.4b dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006) e le attività secondarie IPPC di produzione di vapore ed energia elettrica (punto 1.1 dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006) e di produzione di calce (punto 3.1 dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006), situata in Comune di Minerbio (BO), Via Mora n. 56., stabilendo quanto segue:
 - al paragrafo **D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA - punto 1** nella tabella relativa alle caratteristiche dei punti di emissione modificare le portate di E2 ed E3 come di seguito descritto:
 - **E2:** 285.000 Nm³/h
 - **E3:** 20.000 Nm³/h
2. **Che resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'Azienda Co.Pro.B. Cooperativa Produttori Bieticoli S.C.A. con la citata Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC in oggetto, rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2024-260 del 18/01/2024;
3. **Che contro il presente provvedimento** può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

⁶ Nota agli atti con PG/2025/63675 del 03/04/2025;

⁷ Agli atti con PG/2025/93179 del 20/05/2025;



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali⁸
Paola Cavazzi
*(lettera firmata digitalmente)*⁹

⁸ D.D.G. n° 26/2024 del 13/03/2024 - Revisione incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024;

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n° 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.